



COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

ID: 434833

ORDINANZA N. 29 del 20/11/2020

OGGETTO: CONSELICE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISCIPLINA TEMPORANEA DEI MERCATI DEI POSTEGGI ISOLATI E DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE, ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 216 del 12/11/2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74; Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l’articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge

16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4, del 10 e del 13 novembre 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre 2020;

Considerato che alla Regione Emilia-Romagna sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020 ed in particolare il punto a4 che prevede *"E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

Visto il Piano complessivo dei posteggi su aree pubbliche nei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 53 del 30/11/2016;

Viste le Ordinanze adottate a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ad oggetto *"ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19"* con cui sono state approvate misure per la riapertura e l'autorizzazione di diverse attività nel rispetto del principio del distanziamento sociale:

Conselice – Ordinanza n. 15 del 22.05.2020

Considerato che con i provvedimenti predetti veniva regolamentata, per il tempo legato al perdurare dell'emergenza COVID-19 o sino all'adozione di nuove disposizioni in materia, l'attività di commercio su area pubblica, esercitata in mercati, mercatini, fiere, posteggi isolati e in forma itinerante, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del dPCM 3/11/20) tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale;

Considerato inoltre che la Regione Emilia Romagna ha chiarito che *“Per quanto concerne il piano previsto dall’Ordinanza del 12 novembre 2020 al punto a.4, trattasi di un piano “operativo”, che oltre richiamare le misure di regolamentazione che il Comune deve già avere adottato a suo tempo di cui per in rispetto del protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su area pubbliche” deve prevedere:*

*a) nel caso di mercati all’aperto, un’idonea **perimetrazione**: transennatura, cordellatura o simili;*
*b) presenza di un **varco di accesso separato da quello di uscita**: nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purchè entrata e uscita siano separati;*

Nel piano le misure di cui alle lett. a) e b) possono essere indicate in modalità cartografica e/o descrittiva.

c) l’individuazione delle modalità con le quali si eserciti la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita.

Informato il Coordinamento degli Assessori alle Attività Produttive in merito alle diverse misure operative da adottare, conformi ai contenuti dei provvedimenti Sindacali già adottati (art. 3) e alle ulteriori specifiche contenute nell’Ordinanza Regionale del 12/11/2020;

Ritenuto quindi necessario, permanendo la situazione d’emergenza e al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle della ripresa economica, dover ridisciplinare la gestione di mercati, dei posteggi isolati e il commercio itinerante, in accordo con le associazioni di categoria del commercio, individuando misure idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, conformi a quanto contenuto nell’Ordinanza Regionale del 12/11/2020, approvando specifici piani operativi;

Rilevato che i piani operativi potranno, a seguito di monitoraggio effettuato dai Servizi dell’Unione e del Comune, in accordo con l’Amministrazione Comunale, essere ridefiniti, modificati ed aggiornati con semplice atto del Responsabile del SUAP, al fine di renderli maggiormente efficaci;

Concertate con le Associazioni di categoria del Commercio maggiormente rappresentative a livello locale le misure ritenute idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell’ambito del territorio comunale;

Visto l’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e sottolineato che la presente Ordinanza risulta conforme al dPCM 17/05/2020 e alle Ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020 e del 12/11/2020 in quanto:

- è urgente, ai fini del contenimento dei rischi di diffusione dell’epidemia di COVID-19;
- ha natura contingibile in quanto legata alla durata dello stesso dPCM o, comunque, al perdurare dell’emergenza COVID-19 o sino all’adozione di nuove disposizioni relative al commercio su area pubblica;
- riguarda una specifica competenza comunale richiamata dai protocolli nazionali e regionali per il Commercio su area pubblica;
- è finalizzata ad individuare i margini di attuazione dei provvedimenti di rango superiore e pertanto non si pone in contrasto con gli stessi;

ORDINA

per le ragioni espresse in premessa ed in via eccezionale, per il tempo legato al perdurare dell’emergenza COVID-19 o sino all’adozione di nuove disposizioni in materia, che l’attività di commercio su area pubblica, esercitata in mercati, posteggi isolati e in forma itinerante sia svolta

nel rispetto delle seguenti disposizioni, conformi ai contenuti dell'Ordinanza del Presidente della Regione del 12/11/2020:

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Al fine della presente disciplina straordinaria si intende:

- per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 114/1998).
- per posteggio la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale (art. 27, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 114/1998). Un posteggio viene definito isolato quando non è inserito in un mercato o in una fiera;

POSTEGGI ISOLATI:

C1 – settimanale – martedì – Via Garibaldi ;

C2 – settimanale – venerdì – Via Garibaldi ;

C3 – settimanale – lunedì – Piazza Caduti Lavezzola;

C4 – settimanale – mercoledì – Piazza Caduti Lavezzola;

C5 – settimanale – venerdì – Piazza Caduti Lavezzola;

- per mercato l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (art. 27, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 114/1998);

MERCATI:

A1 – settimanale – sabato – Piazza F.Foresti e Via Garibaldi;

A2 – settimanale – sabato – Piazza Caduti - Lavezzola;

A3 – settimanale – martedì – Piazza Mameli – San Patrizio;

- per commercio su aree pubbliche in forma itinerante il commercio svolto in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi (art. 3, comma 4, della l.r. n. 12/1999).

2. AREA DI MERCATO E GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa delle aree mercatali segue le indicazioni contenute nei piani allegati (Allegato 1), contenenti misure logistiche, organizzative e di presidio volte a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili, ad evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e ad assicurare il distanziamento sociale

Il servizio SUAP in accordo con la Polizia Locale dell'Unione e il servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune, potrà rivedere e rimodulare i piani al fine di renderli maggiormente efficaci e conformi alle indicazioni regionali.

Tali servizi, anche in accordo con gli operatori commerciali e le associazioni di categoria, forniscono le indicazioni utili per lo svolgimento in sicurezza dei mercati e per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali contenute nei protocolli regionali di contenimento e nel presente atto. A tal fine possono essere modificate le aree mercatali e riassegnati, in via d'urgenza, i posteggi.

Ai clienti e agli operatori dei mercati, dei posteggi isolati e itineranti è fatto obbligo di:

1. rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio medico di medicina generale (MMG);
2. rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
3. dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso negli spazi di mercato, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);

- rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

2. POSTEGGI

Ogni operatore potrà occupare il posteggio ordinariamente occupato.

Il servizio SUAP in accordo con la Polizia Locale dell'Unione e il servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune effettueranno un monitoraggio, avvalendosi anche dei rilievi delle associazioni di categoria e dei volontari addetti alla sorveglianza degli accessi, per verificare le condizioni di svolgimento delle attività e, eventualmente, rafforzare le misure di precauzione stabilite nel presente provvedimento (prevedendo ad esempio accessi scaglionati e regolamentati, corsie a senso unico, segnaletica, distanziamento dei posteggi, riposizionamento area mercatale, individuazione singole aree di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro).

3. OPERAZIONI DI SPUNTA NEI MERCATI E NELLE FIERE

Salva diversa valutazione effettuata dai servizi interessati alla gestione del mercato, è possibile svolgere le operazioni di spunta

4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti e degli operatori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione definite dalle disposizioni nazionali e regionali, in prossimità degli accessi all'area mercatale sono posizionati cartelli informativi, in lingua italiana, francese, inglese e araba.

Le medesime informazioni devono essere fornite dagli operatori commerciali operanti su posteggi isolati e in forma itinerante.

5. MISURE PRECAUZIONALI PER I CLIENTI

- Devono essere evitate situazioni di assembramento sia all'esterno, sia all'interno dell'area mercatale;
- deve essere rispettato sempre il distanziamento interpersonale di un metro;
- la presenza dei clienti davanti al banco di vendita sarà disciplinata dall'operatore commerciale: si raccomanda la presenza di non più di 4 clienti per banco (considerando un banco da 8 metri); qualora gli spazi non consentano il rispetto della distanza interpersonale, il numero dovrà essere ridotto conseguentemente.
- i clienti potranno accedere all'area di mercato solamente se muniti di dispositivi di protezione personale (almeno la mascherina per i clienti);
- nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto (in particolare per l'acquisto di abbigliamento e prodotti alimentari) da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- agli utenti è consentito permanere all'interno dell'area solo per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei prodotti alimentari/extra-alimentari;

6. MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEI POSTEGGI

- Ogni operatore all'interno del mercato deve rendere disponibile nel proprio banco, alla clientela, il liquido disinfettante per le mani;
- gli operatori commerciali dovranno utilizzare i dispositivi di protezione personale (guanti e mascherina per gli operatori); in caso di vendita di abbigliamento e di prodotti alimentari vanno previsti guanti monouso per la clientela;
- nel banco deve essere indicato il flusso dei clienti in modo univoco, rendendo evidente la modalità di "accesso" e "fruizione" agli spazi di vendita (ingresso-uscita);
- le attrezzature utilizzate per la vendita (Pos, piani di appoggio, bilance, registratori di cassa...) dovranno essere tenute costantemente pulite, disinfettate ed igienizzate;

5. deve essere garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
6. per i capi usati è obbligatoria la pulizia e la disinfezione prima che siano posti in vendita;
7. la merce posta in vendita sul banco dovrà essere mantenuta costantemente in ordine e, possibilmente, confezionata anche al fine di evitare che la selezione dei prodotti da parte dei clienti avvenga "frugando" o "rovistando" fra gli stessi;
8. al fine di ridurre i tempi di attesa da parte dei clienti è raccomandato, nei mercati, alle imprese del settore alimentare di insacchettare preventivamente la merce a chilo o ad altra misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita;
9. ciascun operatore dovrà impegnarsi nel disciplinare e gestire le eventuali code create dalla propria clientela, nonché nell'adozione di qualsiasi altro mezzo o modalità che ritenga più opportuna per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza; la presenza dei clienti davanti al banco di vendita sarà disciplinata dall'operatore commerciale: si suggerisce di consentire la presenza di non più di 4 clienti per banco (considerando un banco da 8 metri); qualora gli spazi non consentano il rispetto della distanza interpersonale, il numero dovrà essere ridotto conseguentemente;
10. ogni operatore deve esporre nel proprio banco apposita cartellonistica che ricordi ai clienti le misure comportamentali generali (obbligo di mantenere la distanza di almeno 1 metro, evitare assembramenti, utilizzo dei dispositivi di protezione, ..) di cui agli allegati 9 e 11 del DPCM 3/11/2020 e le ulteriori cautele riportate nel presente provvedimento.

7. ULTERIORI INDICAZIONI E PRESCRIZIONI

Sono fatte salve:

1. le ulteriori indicazioni e prescrizioni, anche logistiche ed organizzative, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali definite, che potranno essere impartite, in qualsiasi momento, da parte degli organi di controllo e vigilanza e dai servizi interessati alla gestione degli spazi mercatali, in via d'urgenza, agli operatori commerciali e ai clienti;
2. le ulteriori disposizioni contenute nei protocolli regionali approvati con l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, compatibili con il contesto mercatale.

Qualora ve ne fosse la necessità, per distanziare maggiormente i banchi di vendita tra loro o per dare sfogo a zone che potrebbero risultare eccessivamente affollate, potrà essere sospesa la vendita dei beni usati.

8. POSTEGGI ISOLATI, CHIOSCHI, COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

I titolari di posteggio isolato o chiosco dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 al DPCM 3/11/2020 e le misure di cui ai punti 3, 6, 7 8 e 9 del presente provvedimento per quanto compatibili.

Gli esercenti il commercio in forma itinerante, ferma restando la specifica disciplina prevista dai vigenti regolamenti per il commercio su area pubblica e di Polizia Locale dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 11 al DPCM 3/11/2020 e le misure di cui ai punti 3, 6, 7 8 e 9 del presente provvedimento per quanto compatibili.

Si consiglia, per assicurare il distanziamento interpersonale, di individuare e delimitare un'area di rispetto davanti al posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti presenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

I servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di consumo sul posto sono svolti nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nel protocollo regionale approvato con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 17/05/2020.

9. PRESIDIO, MONITORAGGIO E CONTROLLO

L'Amministrazione comunale, tramite volontari, operatori della Polizia Locale e con il personale dei servizi interessati alla gestione delle aree mercatali, svolge un'attività di presidio e monitoraggio dei mercati volta a verificare l'adempimento delle misure prescritte e la loro idoneità, al fine anche di riconsiderarne l'efficacia e, eventualmente, di rafforzarle.

L'attività di controllo è estesa anche alle altre forme di commercio su area pubblica.

10. SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, il mancato rispetto della disciplina straordinaria definita con il presente provvedimento - in attuazione a quanto previsto nel protocollo regionale per il commercio su area pubblica approvato con Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12/11/2020 – che non assicuri adeguati livelli di protezione, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25/03/2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16/05/2020 n. 33

11. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

I mercati inseriti nell'allegato 2, per i quali non risultano ancora soddisfatte le condizioni minime dettate dal provvedimento Regionale, rimarranno **sospesi sino all'adozione delle idonee misure** logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Si procederà ad aggiornare il presente l'allegato successivamente all'adozione di dette misure;

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo pretorio telematico per 15 gg. a fini notiziali, e sul sito internet del Comune di Alfonsine e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ferma restando l'immediata efficacia del provvedimento in conformità al Testo unico degli enti locali.

di incaricare il Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna;
- Sindaci dei Comuni dell'Unione Bassa Romagna;
- Comando Polizia Municipale della Bassa Romagna;
- Stazione Carabinieri di Conselice;
- Commissariato di Lugo;
- Questura di Ravenna;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Lugo;
- Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative
- Associazioni di categoria dei consumatori
- Organizzazioni sindacali
- Hera SPA

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti.


Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Paola Pula

ALLEGATO 1 – PIANI OPERATIVI CONSELICE

A1 – settimanale – sabato – Piazza F.Foresti e Via Garibaldi:

1. Area mercatale con delimitazione perimetrale effettuata con transenne e cordellatura,
2. presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita.



2. il controllo degli accessi all'area di vendita e del rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale sarà effettuata con personale volontario della protezione civile. Saranno impiegati n. 4 persone (2 volontari e 2 agenti PL).
4. Saranno affissi i cartelli con gli avvisi di legge ed avvertiti gli ambulanti che dovranno munirsi di gel igienizzante e cartelli contenenti gli avvisi alla clientela (distanziamento, mascherina...).
5. Saranno garantiti comunque i costanti controlli effettuati dagli agenti di Polizia Municipale a supporto dei volontari

A2 – settimanale – sabato – Piazza Caduti - Lavezzola;

1. Area mercatale con delimitazione perimetrale effettuata con transenne e cordellatura,
2. presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita.



2. il controllo degli accessi all'area di vendita e del rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale sarà effettuata con personale volontario della protezione civile. Saranno impiegati n. 2 persone

4. Saranno affissi i cartelli con gli avvisi di legge ed avvertiti gli ambulanti che dovranno munirsi di gel igienizzante e cartelli contenenti gli avvisi alla clientela (distanziamento, mascherina...).

5. Saranno garantiti comunque i costanti controlli effettuati dagli agenti di Polizia Municipale a supporto dei volontari

A3 – settimanale – martedì – Piazza Mameli – San Patrizio - SOSPEO

1. Nessun operatore con concessione decennale
2. Nessun spuntista

C1 – settimanale – martedì – Via Garibaldi;

C2 – settimanale – venerdì – Via Garibaldi;

C3 – settimanale – lunedì – Piazza Caduti - Lavezzola;

C4 – settimanale – mercoledì – Piazza Caduti Lavezzola;

C5 – settimanale – venerdì – Piazza Caduti Lavezzola;

1. Area con delimitazione perimetrale frontale effettuata con cordellatura a carico dell'ambulante;
3. il controllo degli accessi all'area di vendita e del rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale sarà effettuato direttamente dal titolare del posteggio;
4. Saranno affissi i cartelli con gli avvisi di legge ed avvertiti gli ambulanti che dovranno munirsi di gel igienizzante e cartelli contenenti gli avvisi alla clientela (distanziamento, mascherina...).
5. Saranno garantiti comunque i costanti controlli effettuati dagli agenti di Polizia Municipale.